

Sentenza n. 414 del 2004 (Fondi rotativi per le imprese)

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, con un unico ricorso, numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) censurando, tra l'altro, l'articolo 72, commi 1, 2, 3 e 4, per violazione degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'articolo 72 della legge finanziaria del 2003 riguardano gli stanziamenti statali finalizzati all'erogazione di contributi alle imprese; per ragioni di omogeneità della materia, la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua* viene separata dalle altre, che formeranno oggetto di distinte pronunce, e decisa con la sentenza annotata..

L'articolo impugnato prevede, al comma 1, che “le somme iscritte nei capitoli di bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa”; detti contributi, ai sensi del comma 2, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi di seguito indicati:

- a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
- b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
- c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50% annuo. Il comma 3 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che in caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. Per il comma 4, “ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo”.

Per la Regione ricorrente, la materia dei contributi alle imprese ricade nella competenza legislativa residuale generale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. La

disciplina impugnata, pertanto, sarebbe lesiva delle competenze regionali perché, in una materia sottratta alla potestà legislativa statale, dispone la costituzione di fondi statali rotativi gestiti sulla base di criteri stabiliti con decreti interministeriali di natura sostanzialmente regolamentare – benché tale qualificazione sia letteralmente esclusa – anziché limitarsi a prevedere la ripartizione tra le Regioni delle somme stanziare dallo Stato.

Il comma 4, che qualifica le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 come norme di principio e di coordinamento, cui anche le Regioni devono adeguare i propri interventi, lederebbe, altresì, l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni stesse, non competendo allo Stato di stabilire le modalità di spesa regionale in un determinato settore.

Per la Corte, la questione di legittimità costituzionale relativa ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 72 è inammissibile dal momento che la lesione delle competenze regionali, conseguente all'intervento finanziario diretto dello Stato in una materia che non rientra più tra le sue competenze, non è determinata dalla norma denunciata, bensì dalle singole leggi ai sensi delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, delle somme aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione ed agli investimenti.” *E' infatti tale destinazione imposta alle somme di cui si tratta che la Regione ricorrente ritiene contrastante con il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametri costituzionali evocati, posto che le disposizioni impugnate si limitano a disciplinare la gestione di tali somme secondo modalità che sono coerenti con la loro (preesistente) natura di stanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese, senza che da tale disciplina possa derivare alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale”* (n. 3 delle considerazioni in diritto).

Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 4. Secondo la Consulta, le disposizioni vincolanti per le Regioni sono quelle di cui al comma 2 relative all'ammontare minimo della quota di contributo soggetta a rimborso (lettera *a*), alla decorrenza e durata massima del piano di rimborso (lettera *b*) ed alla misura minima del tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate (lettera *c*). Dette disposizioni hanno finalità di contenimento della spesa pubblica regionale e sono dirette, pertanto, ad incidere sulla finanza regionale. Come noto, allo Stato spetta il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, attraverso la determinazione dei principi fondamentali della materia: il coordinamento incidente sulla spesa regionale deve, pertanto, limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la disciplina di dettaglio della condotta medesima.

Per i giudici, la norma impugnata è legittima perché *“sicuramente rispettosa di tale criterio di riparto, in quanto pone esclusivamente limiti massimi all'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali di sostegno all'imprenditoria, senza invadere la sfera di competenza riservata al legislatore regionale”* (n. 4 delle considerazioni in diritto).

Dott.ssa Paola Garro